

# **CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA E LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE**

## **PREMESSO CHE**

- l'Istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito indicato come INAF, istituito dal D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, e riordinato dal D. Lgs. 4 giugno 2003, n. 138, svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:
  - a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e discipline affini, sia tramite la rete delle proprie Strutture di ricerca (Osservatori e Istituti), sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
  - b) progetta e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, utilizzo e gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale o all'estero;
  - c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a organismi, progetti e iniziative internazionali nelle materie di pertinenza, fornendo, su richiesta di autorità governative, competenze scientifiche e garantendo la collaborazione con enti e istituzioni di altri paesi;
  - d) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico, dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
  - e) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca di competenza, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese;
  - f) promuove e gestisce iniziative volte all'integrazione della ricerca nazionale e internazionale nel settore di competenza, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
  - g) favorisce la formazione e la crescita tecnico professionale dei ricercatori nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e discipline affini, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca;
  - h) promuove lo sviluppo delle conoscenze astronomiche nella scuola e nella società mediante appropriate attività divulgative e museali;
  
- la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane o CRUI, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, e in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla Magna Charta dell'Università, svolge attività di coordinamento e di indirizzo del sistema universitario nazionale quali:

- a) promuovere e approfondire lo studio dei problemi dell'Università e rappresentarne le esigenze e gli orientamenti ispirandosi alla conoscenza obiettiva di interessi che superano quelli di singoli settori e di singole categorie;
  - b) servire quale organo consultivo nei confronti delle Autorità dello Stato e, in particolare, dei Ministri competenti;
  - c) formulare valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, diretti al migliore ordinamento didattico e scientifico delle Università e al più idoneo funzionamento dei relativi servizi;
  - d) mantenere rapporti con enti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, in particolare con enti ed organismi dell'Unione Europea;
  - e) promuovere scambi universitari internazionali a ogni livello;
  - f) assumere ogni altra iniziativa che possa giovare al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e a mantenere elevato il prestigio dell'Università.
- Le Università, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, svolgono in proprio, o attraverso reti interuniversitarie o in cooperazione con enti di ricerca, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali pubbliche e private:
    - a) attività di formazione didattica, di alta formazione e di formazione continua, permanente e ricorrente rivolta a studenti, dottorandi di ricerca, ricercatori, tecnici altamente qualificati, docenti della scuola media inferiore e superiore, in ogni disciplina e, in particolare, anche nell'ambito dello studio e delle tecniche relative all'astronomia, all'astrofisica e discipline affini;
    - b) attività di ricerca, sia di base che applicata, in ogni disciplina e, in particolare, anche nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e discipline affini, e delle tecnologie relative.
  - Esistono da tempo numerose e attive collaborazioni scientifiche e didattiche tra le Strutture di Ricerca dell'INAF e i Dipartimenti Universitari, con proficue interazioni tra ricercatori, che hanno determinato scambi di elevate competenze e creato sinergie culturali e scientifiche, con importanti ricadute:
    - a) per quanto riguarda la ricerca, con la creazione di gruppi e di infrastrutture sperimentali altamente qualificati e con la partecipazione a programmi di ricerca comuni;
    - b) per quanto riguarda la didattica, con il sostegno da parte INAF a borse di laurea e di dottorato svolte presso le Università, che rilasciano i relativi titoli, e la collaborazione di ricercatori dell'INAF a corsi di insegnamento presso le Università;
  - la consolidata collaborazione scientifica e didattica tra ricercatori dell'INAF e delle Università è stata recepita dal legislatore (Art. 1, Art. 3, Art. 12, c. 2 e Art. 20 del D. Lgs. 4 giugno 2003 n 138 di riordino dell'INAF) e dai Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e del Personale dell'INAF (di seguito "Regolamenti"). In particolare i vigenti Regolamenti dell'INAF fanno esplicito riferimento all'associazione di ricercatori universitari all'INAF (Art. 5, c. 1 e Art. 14 e 15 del Regolamento del Personale) e alla possibilità di costituire gruppi

di ricerca INAF a tempo definito presso le Università senza oneri di funzionamento a carico dell'INAF (Art. 31, c. 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento).

- da parte della CRUI si riconosce l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di un sempre maggiore arricchimento delle attività di formazione universitaria nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e discipline affini, con il contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dalle Strutture di ricerca dell'INAF;
- da parte dell'INAF si riconosce l'opportunità, anche ai fini del reclutamento del proprio personale di ricerca, di mantenere e incrementare il proprio impegno nella formazione universitaria, contribuendo alla formazione, partecipando ai dottorati di ricerca e collaborando all'organizzazione e svolgimento di scuole nazionali e internazionali e stage formativi;
- è interesse congiunto dell'INAF e della CRUI continuare e ulteriormente sviluppare attività di ricerca di comune interesse attraverso collaborazioni su progetti e iniziative di durata predeterminata, nonché collaborare in attività di formazione e di alta formazione;
- INAF e CRUI hanno stipulato in data 28 maggio 2003 una convenzione finalizzata a promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica, tecnologica e didattica tra INAF e le Università che hanno interessi scientifici e didattici nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica e in campi affini.
- la suddetta convenzione tra INAF e CRUI necessita, a quattro anni dalla stipula, di essere rivista ed aggiornata, sulla base della valutazione dei risultati ottenuti, al fine di renderla più efficace e coerente con le modifiche legislative nel frattempo intervenute.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **TRA**

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84, cap. 00136, rappresentato dal Commissario Straordinario, Prof. Sergio De Julio,

### **E**

la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con sede in Roma, Piazza Rondanini n. 48, cap. 00186, rappresentata dal Presidente, Prof. Guido Trombetti,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Scopo**

L'INAF e la CRUI riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione nell'ambito dell'astronomia, dell'astrofisica e delle discipline a queste collegate, teoriche, osservative, di laboratorio e tecnologiche (ivi compresa la costruzione, l'utilizzo e la gestione di grandi apparecchiature), per lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di formazione e di alta formazione, di diffusione della cultura scientifica e di ogni altra attività atta a favorire la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

### **Art. 2 – Oggetto**

L'INAF e la CRUI si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno degli Enti, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei e dell'autonomia dell'INAF, a collaborare in ordine a:

- a) realizzazione di progetti di ricerca scientifici e tecnologici di interesse comune;
- b) utilizzo di grandi apparecchiature strumentali, di proprietà di ciascun Ente, nell'ambito di programmi di ricerca comuni;
- c) associazione all'INAF di personale universitario secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale dell'INAF, e associazione alle Università di personale dell'INAF, secondo quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo;
- d) istituzione da parte dell'INAF e delle Università di gruppi di ricerca congiunti a tempo definito, per singoli progetti, secondo quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF e dai Regolamenti delle Università;
- e) realizzazione della mobilità temporanea dei ricercatori INAF presso le Università e viceversa, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale dell'INAF e dai Regolamenti delle Università;
- f) partecipazione dell'INAF, tramite i propri ricercatori e le proprie strutture scientifiche, ai programmi di formazione e di alta formazione delle Università, nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica e discipline affini, e ai dottorati di ricerca.
- g) realizzazione di programmi congiunti INAF e Università di diffusione della cultura scientifica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e delle attività museali ad essi connesse.

Tali forme di collaborazione saranno realizzate attraverso convenzioni stipulate dall'INAF con le singole Università e/o accordi attuativi stipulati dalle Strutture di ricerca dell'INAF con le singole Università, ai sensi dell'Art. 31, c. 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF e della presente Convenzione Quadro.

Le convenzioni di cui al comma precedente tra INAF e le singole Università saranno stipulate da INAF nella persona del suo legale rappresentante, anche ove riguardino una sola o alcune delle Strutture di ricerca INAF, e da ciascuna Università nella persona del Rettore.

Gli accordi attuativi sottoscrivibili tra le singole Strutture di ricerca dell'INAF e le Università dovranno conformarsi alla presente Convenzione Quadro, al fine di assicurare una omogeneità di regolamentazione pur nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, nonché, ove presenti, alle convenzioni stipulate da INAF con i singoli Atenei. Per la firma di tali accordi di attuazione potranno essere delegati i Direttori delle Strutture di ricerca INAF, mentre i Regolamenti dei singoli Atenei disciplineranno la materia per quanto riguarda le Università.

### **Art. 3 – Attività di collaborazione scientifica e tecnologica**

L'INAF e le Università possono concordare, attraverso le convenzioni di cui all'Art. 2 e i relativi accordi di attuazione, la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche e tecnologiche di comune interesse, individuando le Strutture di ricerca INAF e i Dipartimenti e Istituti universitari responsabili del progetto.

Nell'ambito di tali convenzioni, le Università e le Strutture di ricerca dell'INAF potranno utilizzare, mettere in comune e trasferire reciprocamente fondi e risorse per l'esecuzione delle attività di ricerca programmate e la realizzazione o acquisizione di strumenti e apparecchiature scientifiche e tecnologiche necessarie. Tali fondi e risorse saranno amministrati dall'Ente di volta in volta designato, con vincolo di scopo in ordine ai programmi di ricerca cui sono destinati.

### **Art. 4 – Associazione e mobilità di personale INAF e universitario**

L'INAF e le Università si impegnano a favorire la collaborazione scientifica e didattica attivando le procedure di associazione e di mobilità temporanea del rispettivo personale per lo svolgimento di a) di attività di ricerca presso le Strutture dell'INAF da parte di professori, ricercatori e tecnici universitari, e b) di attività didattiche e di ricerca presso le Università da parte di ricercatori, tecnologi e tecnici dell'INAF.

L'associazione del personale di un Ente all'altro Ente, e viceversa, è prerequisite per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui al comma precedente.

L'associazione del personale delle Università all'INAF è regolamentata dall'Art. 14 e 15 del Regolamento del Personale dell'INAF. L'associazione è disposta su istanza individuale dell'interessato ed è disposta, rinnovata e revocata dal Presidente dell'INAF su proposta dei Direttori dei Dipartimenti Scientifici dell'INAF. Al personale universitario associato possono essere attribuiti incarichi di ricerca di durata triennale, secondo le modalità adottate dall'INAF e previa autorizzazione dei

competenti organi universitari. L'autorizzazione dell'Università può prevedere, su richiesta dell'interessato, l'esonero totale o parziale dai carichi didattici.

L'associazione di ricercatori dell'INAF presso strutture didattiche e scientifiche delle Università per svolgere attività didattiche, scientifiche e tecnologiche per periodi predeterminati è disposta dai competenti organi universitari, su domanda dell'interessato, previa autorizzazione della Struttura di ricerca INAF di appartenenza. Le modalità di associazione sono stabilite dai Regolamenti di Ateneo delle singole Università. I Regolamenti di Ateneo potranno altresì prevedere le modalità di partecipazione dei ricercatori dell'INAF, per la durata dell'associazione, alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

L'Università può attribuire per contratto al personale di ricerca dell'INAF corsi ufficiali o integrativi di insegnamento. Le modalità della partecipazione del personale INAF, per la durata del contratto, alla programmazione delle attività didattiche saranno stabilite nei Regolamenti dei singoli Atenei

#### **Art. 5 – Costituzione di gruppi di ricerca INAF-CRUI**

Nell'ambito delle convenzioni di cui all'Art. 2 e ai sensi dell'Art. 31, c. 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF, i Dipartimenti Scientifici dell'INAF e le Università possono costituire, con il consenso del Dipartimento Universitario o della Struttura INAF ospitante, gruppi di ricerca INAF-CRUI a tempo definito, per singoli progetti (di seguito indicati come GdR). I GdR sono costituiti per l'esecuzione di ricerche specifiche, anche pluriennali, di interesse reciproco, nel rispetto dei principi di autonomia che governano l'INAF e le Università.

Fanno parte del GdR i professori, ricercatori universitari e tecnici associati all'INAF con le procedure di cui all'Art. 4, specificatamente coinvolti nel programma di ricerca per cui il GdR è stato costituito, nonché i ricercatori, tecnologi e tecnici dell'INAF, associati presso l'Università per lo svolgimento dello stesso programma di ricerca per il quale il GdR è stato costituito. I componenti del GdR propongono un Responsabile del Progetto, che viene nominato congiuntamente da INAF e Università.

L'Unità potrà acquisire fondi dall'INAF, dall'Università e da altri enti per lo svolgimento delle attività di ricerca programmate. Nel caso di un GdR afferente ad un Dipartimento Universitario, i fondi INAF saranno amministrati dal Dipartimento Universitario, secondo la programmazione del Responsabile del Progetto. Nel caso di un GdR afferente ad una Struttura INAF, i fondi saranno amministrati dalla Struttura INAF, secondo la programmazione del Responsabile del Progetto. In entrambi i casi, il Responsabile del Progetto ed il Dipartimento Universitario o Struttura INAF che amministrano i fondi saranno responsabili nei confronti dell'altro Ente dell'impiego delle risorse assegnate e dell'andamento delle ricerche programmate.

Le convenzioni di cui all'Art. 2 e i relativi accordi attuativi regoleranno tutti gli aspetti operativi, ivi inclusa la gestione amministrativa e dei servizi e la gestione delle attrezzature scientifiche.

### **Art. 6 – Alta formazione**

Le Università e l'INAF si impegnano a collaborare attraverso la stipula di specifiche convenzioni per l'attivazione di corsi per l'alta formazione nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e discipline affini, con particolare riferimento ai corsi per la Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale e a quelli per il Dottorato di ricerca.

A tale fine l'INAF, sulla base delle proprie disposizioni regolamentari e compatibilmente con i limiti di bilancio, contribuirà attivando di concerto con le Università un Programma Nazionale che include l'assegnazione di borse di studio, l'organizzazione di scuole nazionali di alta formazione, l'assistenza scientifica ai laureandi e dottorandi da parte di ricercatori INAF e l'uso dei propri laboratori e attrezzature per lo svolgimento delle attività di ricerca volte al conseguimento del titolo finale.

Al fine di contribuire alla preparazione di studenti qualificati nelle discipline di cui sopra, l'INAF potrà finanziare o cofinanziare borse di studio per studenti che intendono seguire un indirizzo astronomico o astrofisico all'interno dei corsi di Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale. Le borse di studio sono assegnate di concerto con le Università che attivano i corsi di Laurea e rilasciano il titolo di Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale.

Al fine di potenziare il reclutamento delle nuove generazioni di ricercatori, anche dall'estero, INAF potrà finanziare o cofinanziare borse di Dottorato di ricerca per le discipline astronomiche e astrofisiche da svolgere in collaborazione con le Università presso Strutture di ricerca dell' INAF o presso i GdR INAF-CRUI. Le borse di Dottorato sono assegnate di concerto con le Università che attivano i corsi di Dottorato e rilasciano il titolo di Dottore di ricerca.

Al fine di integrare e arricchire la preparazione degli studenti di Dottorato, l'INAF e le Università di concerto promuovono annualmente l'attuazione di corsi monografici nazionali sui temi principali della ricerca astronomica e astrofisica e, in particolare, collaborano all'organizzazione di una Scuola Nazionale di Astrofisica, la programmazione dei corsi e dei contenuti della quale saranno gestiti congiuntamente da docenti universitari e da ricercatori dell'INAF.

Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, le convenzioni e gli accordi attuativi tra INAF e le Università di cui all'Art. 2 potranno prevedere:

- a) la partecipazione di ricercatori INAF ai Consigli di Corso di Laurea e ai Collegi di Dottorato, nei limiti di quanto stabilito dalle vigenti normative e previsto dagli Statuti delle singole Università;

- b) la partecipazione degli stessi ricercatori alle selezioni per l'ammissione ai corsi e alle commissioni di valutazione finale, ai fini del conseguimento dei titoli di Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale e di Dottore di ricerca, nei limiti di quanto stabilito dalle vigenti normative;
- c) lo svolgimento, presso le Strutture di ricerca dell'INAF, di stage formativi e di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Laureati Triennali, Magistrali e dei Dottori di ricerca;
- d) le modalità di programmazione congiunta dei contenuti della Scuola Nazionale di Astrofisica o di altre simili scuole nazionali.

#### **Art. 7 – Diffusione della cultura scientifica**

L'INAF e la CRUI si impegnano a collaborare in iniziative rivolte alla diffusione della cultura scientifica nella scuola e nella società. Gli accordi attuativi di cui all'Art. 2 tra Strutture di ricerca INAF e Università disciplineranno le modalità di svolgimento di tali attività.

Al fine di incentivare le iscrizioni a corsi di laurea in discipline scientifiche e, in particolare, in discipline attinenti l'Astrofisica, l'Astronomia, la Fisica Cosmica, la Fisica Spaziale, e le tecnologie relative, l'INAF potrà contribuire a programmi delle Università e/o del Ministero volti al raggiungimento di tale fine.

#### **Art. 8 – Trasferimento tecnologico**

L'INAF e la CRUI si impegnano a collaborare in iniziative rivolte al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione a fini produttivi delle ricerche svolte in comune. Le convenzioni e accordi attuativi di cui all'Art. 2 disciplineranno le modalità di svolgimento di tali attività.

#### **Art. 9 – Coordinamento delle attività di collaborazione**

Per le attività di cui alla presente Convenzione Quadro, l'INAF e le Università potranno prevedere, nelle specifiche convenzioni e accordi attuativi di cui all'Art. 2, la costituzione di Comitati paritetici.

#### **Art. 10 – Proprietà intellettuale dei risultati**

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca svolte in collaborazione tra INAF ed Università di cui all'Art. 3, 5 e 8, dovrà essere menzionato l'intervento di INAF e delle singole Università quali soggetti patrocinanti le attività medesime. Lo stesso per le attività di Alta Formazione e di diffusione della cultura scientifica svolte in comune di cui all'Art. 6 e 7.

La proprietà dei risultati scientifici delle attività di ricerca svolte congiuntamente sarà comune ad INAF ed alle singole Università, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative e salvi i diritti morali e patrimoniali dei ricercatori che hanno svolto le attività stesse.

#### **Art. 11 – Relazioni internazionali**

Per la partecipazione a iniziative, enti ed organizzazioni internazionali nel campo dell'astronomia, dell'astrofisica e delle discipline collegate, l'INAF e la CRUI si impegnano a designare i rappresentanti di pertinenza di ciascun Ente indipendentemente dall'appartenenza degli stessi al personale ricercatore e tecnologo dell'INAF o al personale ricercatore e docente delle Università, salvo quanto disposto al riguardo da specifici accordi internazionali.

#### **Art. 12 – Norme transitorie**

Nella fase transitoria precedente la stipula delle convenzioni e accordi attuativi con le singole Università di cui all'Art. 2 della presente Convenzione Quadro, al fine di non recare danno o interruzione alle attività scientifiche e didattiche, le Convenzioni attualmente in essere tra l'INAF, o sue Strutture di ricerca, e le Università rimangono in vigore.

L'INAF e la CRUI si impegnano a verificare, entro il termine di un anno dalla stipula del presente accordo, la congruenza delle convenzioni in atto con la presente Convenzione Quadro al fine di procedere ai necessari adattamenti, secondo modalità da concordare tra INAF, o le sue Strutture di ricerca, e le singole Università.

#### **Art. 13 – Durata e recesso**

La presente Convenzione Quadro avrà la durata di anni cinque a far data dalla stipula; l'eventuale rinnovo per uguale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra l'INAF e la CRUI.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata, salvo l'obbligo di portare a termine i programmi già in essere.

#### **Art. 14 – Registrazione**

La presente Convenzione Quadro viene redatta in triplice copia ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

**Roma, data.....**

**PER LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE**

**IL PRESIDENTE**

Prof. Guido Trombetti.....

**PER L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Prof. Sergio De Julio.....